

TRIBUNALE DI FERRARA-SEZ. LAVORO
RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES C.P.C.
E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEGLI EVENTUALI CONTROINTERESSATI
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse di:

ALBERTIN ROSANNA (C.F. LBRRNN74S53C980K-ESENTE);
BELLOTTI ROSSELLA (C.F. BLLRSL57P57C912Z-ESENTE);
BELTRAME MARZIA (C.F. BLTMRZ69S54G923A); BERSANETTI
STEFANIA (C.F. BRSSFN67H67I690M-ESENTE); BREVEGLIERI
ANNAROSA (C.F. BRNNRS77E60548P-ESENTE); BRUCIAFERRI
ANTONIO (C.F. BRCNTM83A02C980S); CAPORALI MARIA (C.F.
CPRMRA64H48C814S); CHIOSSI MONICA (C.F.
CHSMNC71A58D548K); CODELUPPI ELENA (C.F.
CDLLNE64M62C225N); DE FLORIO VALENTINA (C.F.
DFLVNT82H57L049R-ESENTE); DEZZA EVELINA (C.F.
DZZVLN75P62F205W-ESENTE); FABBRINI MARCO (C.F.
FBBMRC76S10C980B); FARINELLI ELENA (C.F.
FRNLNE81M67D548D-ESENTE); FIORAVANTI IVANA (C.F.
FRVVNI64L51D548A-ESENTE); FORNASARI MARIA CRISTINA
(C.F. FRNMCR66L64A965I-ESENTE); FERRI PAOLA (C.F.
FRRPLA81M67A059P); GATTI NADJA (C.F. GTTNDJ81M67A059J-
ESENTE); GHISELLINI ROBERTA (C.F. GHSRRT64C59D599S-
ESENTE); GNASSO TERESA (C.F. GNSTRS73R43F839Q); GORI
CATERINA (C.F. GROCRN81C66E388U-ESENTE); GOVONI LAURA
(C.F. GVNLR83E70G916B-ESENTE); GRAZIANO ANNUNZIATA
(C.F. GRZNNZ71T55Z112M-ESENTE); GRILLANDA SILVIA (C.F.
GRLSLV73P51D548Q-ESENTE); GUERRA ELEONORA (C.F.
GRRLNR67S67C469B); GUERRA ROSARIA STELLA (C.F.
GRRRRS80T71H926M); MANTOVANI ANNALISA (C.F.
MNTNLS71L54D548Z-ESENTE); MANTOVANI BARBARA
MNTBBR69M66D548J); MANZALI ERICA (C.F.
MNZRCE80B44A965W-ESENTE); MARESCALCHI MICHELA (C.F.



MRSMHL78A54A944F); MARTUSCELLO SARA (C.F. MRTSRA82R50F839C-**ESENTE**); MASSARO FLORIANA (C.F. MSSFRN80E48D643Y-**ESENTE**); MONTANA MARIA CRISTINA (C.F. MNTMCR71S69A089K-**ESENTE**); MONTANARI ROSSELLA (C.F. MNTRSL69B65D548L); MORONI PAOLA (C.F. MRNPLA63P52L182Z); PAZZI MONICA (C.F. PZZMNC71D41D548X-**ESENTE**); PICCINI CRISTINA (C.F. PCCCST74E67D548F-**ESENTE**); POLASTRI TANIA (C.F. PLSTNA71M42A965U-**ESENTE**); ROCCHI MAURIZIA (C.F. RCCMRZ59A66G768W-**ESENTE**); REAMI LETIZIA (C.F. RMELTZ83P63G916E-**ESENTE**); RIVAROLI INGRID (C.F. RVRNRD72C45D548L-**ESENTE**); ROCCATI AGNESE (C.F. RCCGNS73S58D548Y); ROLFINI RAFFAELLA (C.F. RLFRFL72B58G643S-**ESENTE**); ROSSI TIZIANA (C.F. RSSTZN52L71H199A-**ESENTE**); RUSCIGNO CECILIA (C.F. RSCCCL70T60L049U); TANI MONICA (C.F. TNAMNC61B58D548L-**ESENTE**); TOSI STEFANIA (C.F. TSOSFN73P44D548G-**ESENTE**); VANZINI EMANUELA (C.F. VNZMNL74M62C980P-**ESENTE**); VERONESI MARZIA (C.F. VRNMRZ66A69F994D); ZANELLA ELISABETTA (C.F. ZNLLBT66T60D548V); QUATTRINI ALESSIA (C.F. QTTLSS70B67F257W),

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Guglielmi, C.F. GGLSFN66C68D548D, presso il cui studio in 44121 Ferrara via Roversella 25 sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata in separata busta telematica al ricorso depositato in via cautelare d'urgenza *ante causam* avanti il Tribunale di Ferrara sez. lavoro,

CON DICHIARAZIONE DI VOLER RICEVERE OGNI COMUNICAZIONE VIA FAX AL NUMERO 0532 242547 O VIA PEC: stefania.guglielmi@ordineavvocatiferrara.eu,

(RICORRENTI)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE* (C.F. 80185250588) – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Direzione generale, in persona del Direttore *pro tempore* –



UFFICIO

SCOLASTICO

TERRITORIALE DI FERRARA, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in 40100 Bologna via Guido Reni 4 PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it,

(RESISTENTI)

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017, per i fini di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

(EVENTUALI CONTROINTERESSATI)

PER LA REVOCA

del Decreto di rigetto n. cronol. 1465/2015 del 27/08/2015 RG n. 465/2015 nel procedimento cautelare ex artt. 669 *bis* e ss. c.p.c. e 700 c.p.c., iscritto al n. 465/2015 R.G. Tribunale di Ferrara-sez. lavoro Dott.ssa DE CURTIS, con oggetto 'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella III fascia GAE 2014-2017 dei diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002'

Premesso

IN FATTO

A. In data 5 agosto 2015 gli odierni reclamanti depositavano ricorso iscritto al ruolo generale con R.G. num. 465/2015 per richiedere quanto segue: "Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra assistiti e rappresentati, RICORRONO All'Ill.mo adito Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, INAUDITA ALTERA PARTE o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti *ex art. 669- sexies* c.p.c., voglia, con decreto motivato, IN VIA CAUTELARE, SOMMARIAMENTE ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEI RICORRENTI, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento ostativo e delle graduatorie definitive ad esaurimento tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nelle classi di concorso di cui sopra, all'inserimento per gli aa.ss. 2014/2017 nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed



educativo tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nella posizione spettante in base ai titoli allegati e, per l'effetto, ORDINARE al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE* (C.F. 80185250588) – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Direzione generale, in persona del Direttore *pro tempore* – UFFICIO

SCOLASTICO TERRITORIALE DI FERRARA, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in 40100 Bologna via Guido Reni 4 l'inserimento a tutti gli effetti - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ex legge num. 107 del 2015 - dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Ferrara, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, a tal fine riattivando la piattaforma telematica “Istanze *on line*”, ovvero ritenendo utilmente prodotta la eventuale domanda già prodotta, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, anche in forma cartacea, CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI ATTUALMENTE INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DI TUTTI I 101 AMBITI TERRITORIALI ITALIANI, PER LE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) VIGENTI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2014/20171 A MEZZO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET MIUR DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO/ORDINANZA. Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio, da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice, che si dichiara interamente antistataria”;

B. In data 11 agosto 2015, il Tribunale di Ferrara-sez. lavoro adottava provvedimento di ACCOGLIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE E FISSAZIONE UDIENZA IL 26/08/2015 11:00 (Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1407/2015 del 11/08/2015 RG n. 465/2015) del seguente tenore: “P.Q.M. letti gli artt. 669 sexies 2°



comma, 700 c.p.c., ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio scolastico territoriale di Ferrara l'inserimento a tutti gli effetti - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ai sensi della l. 107/2015 – dei ricorrenti indicati in epigrafe nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Ferrara, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando la piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea; rimette alla pronuncia dell'ordinanza ogni statuizione sulle spese del presente procedimento cautelare;

- C. In data 25 agosto 2015 il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca c/o Avvocatura distrettuale dello stato di Bologna si costituiva formulando le seguenti conclusioni: "In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore del giudice amministrativo; Nel merito, dichiarare la prescrizione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza del titolo magistrale; revocare il decreto inaudita altera parte num. cron. 1407/2015 dell'11 agosto 2015; rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa";
- D. In data 26 agosto 2015 si svolgeva l'udienza nella quale veniva verbalizzato quanto segue: "L'Avv. Guglielmi si riporta al ricorso, insiste per la conferma del decreto *inaudita altera parte*, evidenziando che i propri assistiti hanno tutti proposto domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento prevista dalla nuova legge in ottemperanza al decreto emesso da questo Tribunale. Il dott. Ceroni si riporta alla memoria di costituzione ed alle eccezioni ivi sollevate e chiede comunque il rigetto nel merito della domanda cautelare previa revoca del decreto *inaudita altera parte*. Il giudice si riserva";



E. In data 27 agosto 2015, a scioglimento della riserva, la Giudice adottava provvedimento di RIGETTO (Decreto di rigetto n. cronol. 1465/2015 del 27/08/2015 RG n. 465/2015 del seguente tenore: “P.Q.M. visti gli artt. 669 *sexies* e *septies* c.p.c. revoca il decreto *inaudita altera parte* emesso il 11.8.2015 e rigetta il ricorso cautelare. Rimette al definitivo la decisione sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza”;

ULTERIORMENTE PREMESSO IN FATTO

1. I reclamanti sono tutti docenti precari, accomunati dal fatto di rientrare nel novero di coloro che conseguirono il diploma di Istituto magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002;
2. Attualmente essi risultano, perlopiù, inseriti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per la scuola primaria (classe di concorso EEEE) e Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) nella Provincia di Ferrara (v. fascicoli di ogni ricorrente contenente in copia: Diploma magistrale/Autocertificazione titolo di studio e estratti Certificati/ Autocertificazione stato di servizio/ Percorso lavoratore/Ultimo contratto: docc. 1-50);
3. I reclamanti sono, pertanto, dotati di titolo abilitante all'insegnamento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);
4. In forza di tale titolo abilitante all'insegnamento, i reclamanti – tutti lavoratori precari – avrebbero voluto presentare domanda di inserimento a pieno titolo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, dalle quali ogni anno, in base ai posti disponibili, viene attinto il 50% dei docenti per l'immissione in ruolo, mediante stipula di contratto a tempo indeterminato;
5. Sennonché, ai reclamanti è stato impedito, fin dall'a.s. 2014/2015, inserirsi nelle suddette GAE; la piattaforma web denominata “Istanze *on line*”, infatti, unico canale di presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie a' sensi del DM num. 235 dell'1 aprile 2014, non riconosce il diploma magistrale –



benché conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - come titolo valido per l'inserimento in GAE;

6. Ai reclamanti è stato, pertanto, precluso fin dal 2014, l'accesso alla III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'Ambito Territoriale di Ferrara valida per gli anni scolastici 2014/2017;
7. Tale Decreto Ministeriale è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, con sentenza num. 1973 del 2015, efficace *erga omnes*, nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017; tale sentenza è stata confermata dalla successiva sentenza sempre del Consiglio di Stato num. 3628 del 22 luglio 2015;
8. In data 20 luglio 2015 i reclamanti inviavano, pertanto, per il tramite del sottoscritto patrocinio, istanza formale di diffida e messa in mora al MIUR, senza ottenere riscontro alcuno (docc. 51-53);
9. La necessità di accedere urgentemente alle GAE 2014/2017, in quanto unica *chance* di immissione in ruolo, costringe i reclamanti ad inoltrare il presente ricorso d'urgenza all'Autorità Giudiziaria.

IN DIRITTO

Come si evince dall'esposizione in fatto che precede, i reclamanti, benché dotati di un Titolo di studio abilitante per legge, a causa di un provvedimento di rango secondario (D.M. num. 235 dell'1 aprile 2014), peraltro dichiarato illegittimo dalla Magistratura amministrativa, non hanno avuto *ab origine* la possibilità di accedere alle GAE della provincia di riferimento valida per gli anni scolastici 2014/2017.

I reclamanti non hanno avuto la possibilità 'materiale' di inoltrare domanda di inserimento in GAE, in quanto il sistema delineato dal D.M. num. 235 dell'1 aprile 2014, prevede unicamente la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, in tal modo escludendo tutti coloro che – come gli odierni reclamanti – non fossero già inseriti nella graduatoria in oggetto e, di



conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “*Istanze on line*”.

I reclamanti, insomma, vengono proprio rifiutati dal sistema informatico, sicché traccia non vi può essere dei tentativi di accesso effettuati in passato.

A tale mancanza si è cercato di supplire inviando atto di diffida cartacea a cui l'Amministrazione non ha dato riscontro alcuno (v. docc. 51-53).

Quali e quanto dannose siano le conseguenze di tale impedimento, per i reclamanti, può essere compiutamente compreso solo ed esclusivamente se si pone mente al complicato e complesso sistema di reclutamento del personale scolastico.

SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI E SULLE GRADUATORIE

La materia, come noto, risulta disciplinata da una serie di norme, in particolare, per quel che qui interessa, dall'art. 399 del d.lgs. num. 297 del 1994, così come sostituito dalla legge num. 124 del 1999, laddove dispone che “1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'[articolo 401](#).”.

Ciò significa che ogni anno, in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, i docenti per l'immissione in ruolo vengono attinti per il 50% dalle graduatorie di merito (docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre) e per il restante 50% dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

Le graduatorie per il reclutamento dei docenti vengono redatte su base provinciale e sono articolate in tre fasce, sulla base dei requisiti soggettivi dei candidati.

Nella vicenda *de quo* interessa particolarmente la c.d. TERZA FASCIA, alla quale possono accedere, a' sensi della legge num. 143 del 2004, tutti coloro che possiedono un titolo abilitante all'insegnamento.

Con la Legge finanziaria 2007 (legge num. 296 del 2006), art. 1, comma 605, lett. c) le graduatorie permanenti venivano trasformate in graduatorie



ad esaurimento, facendo salvi “gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione”.

Tale disposizione, pertanto, di fatto trasformava la graduatoria da permanente ad esaurimento, potendone far parte solo coloro che avessero conseguito l’abilitazione prima del 2007.

Poiché i ricorrenti hanno conseguito, come si è detto, il titolo abilitante entro l’anno scolastico, *nulla questio* circa la salvezza del loro diritto all’inserimento nella suindicate GAE.

SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE

Tuttavia, col fine di compiutamente dimostrare che i ricorrenti hanno diritto all’inserimento nelle suindicate graduatorie, è bene brevemente ricordare le norme che si sono succedute in materia di diploma di Istituto Magistrale.

Innanzitutto, l'art. 194, comma 1, d.lgs. num. 297 del 1994 prevedeva che “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)”.

Tale norma veniva abrogata dalla legge num. 226 del 2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, prevedeva espressamente come le disposizioni abrogate “[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]”.

L'art. 197, comma 1, d.lgs. num. 297 del 1994 stabiliva, a sua volta, che “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”.



Il DPR n. 232 del 1998 di approvazione del "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425", all'art. 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente faceva salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Il D.M. num. 175 del 1997, infine, all'art. 2, precisa che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale". Mentre, all'art. 3, comma 1, stabiliva che "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Pertanto, chiaro ed evidente è che i Diplomatici magistrali “vecchio ordinamento” (ovvero diplomatici entro l'a.s. 2001/2002), possiedono un titolo cui è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento; i Diplomatici magistrali “nuovo ordinamento” (ovvero diplomatici dopo l'a.s. 2001/2002) no.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, il DPR 25.03.2014, con il quale veniva deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012), definitivamente affermava che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Pertanto, dubbio non v'è che il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisca titolo abilitante per accedere all'insegnamento:



_ nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

_ nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del **Consiglio di Stato num. 1973 del 2015**, che dichiarava l'illegittimità del D.M. num. 235 del 2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

La sentenza così recita: "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza num. 1973/2015).

Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla successiva sentenza del **Consiglio di Stato, la num. 3628 del 2015**, a mente della quale non



v'è dubbio “che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”. Dal che consegue il riconoscimento della piena fondatezza della pretesa dei docenti.

IL QUI RECLAMATO DECRETO DI REVOCA DEL DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE EMESSO IL 11.8.2015 RESPINGEVA IN TOTO LE TESI DEI RECLAMANTI NONCHE' DEL DECRETO EMESSO DAL MEDESIMO TRIBUNALE INAUDITA ALTERA PARTE OFFRENDO MOTIVAZIONI NON CONDIVISIBILI SICCHE' VIENE RECLAMATO AL FINE DI OTTENERNE LA RIFORMA INTEGRALE PER I SEGUENTI

MOTIVI

Come si è detto, col suindicato decreto, la Dott.ssa De Curtis revocava il decreto adottato dal Dott. D'Ancona *inaudita altera parte*, sulla base del quale gli odierni reclamanti hanno *medio tempore* presentato domanda di ammissione alle Fasi A, B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge num. 107 del 2015 e al D.D.G. num. 767/2015, e rigettava il ricorso per carenza del *fumus boni iuris*, così dichiarando:

In conclusione, si ritiene che l'attuale quadro normativo **non consenta di poter riconoscere l'attualità del diritto all'inserimento dei ricorrenti nella GAE.**

PRIMO MOTIVO: ERRONEA E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE SULLA PRESUNTA INATTUALITA' DEL DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN GAE

Recita, il reclamato Decreto:

“si deve rilevare che l'art. 1, comma 605, lett. c. della legge 296/2006, nella parte che interessa, dispone: “*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le*



graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Il legislatore aveva però “fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione” nonché gli inserimenti dei docenti frequentanti all’epoca i corsi abilitanti speciali previsti dalla legge. Tra i primi rientravano evidentemente anche gli odierni ricorrenti. “Gli inserimenti avrebbero dunque dovuto essere richiesti dagli interessati entro il biennio 2007/2008 perché – come ha giustamente osservato l’alta corte amministrativa – “altrimenti ragionando” le graduatorie permanenti “continuerebbero a persistere dietro la facciata del mero cambiamento di denominazione”.

In realtà, la norma surrichiamata non autorizza in alcun modo la conclusione assunta dalla Giudicante.

Infatti, un conto è la previsione del diritto ad essere inseriti in GAE, che la norma prevede pacificamente a favore di coloro che, in quel momento – ovvero biennio 2007-2008 - fossero in possesso di abilitazione (qual è il caso in esame); altro è prevedere un termine per presentare la domanda di inserimento in GAE, cosa che la norma non fa assolutamente.

La norma, infatti, nel prevedere la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento le “chiude” soltanto nei confronti di coloro che, IN QUEL MOMENTO – ovvero biennio 2007-2008 - non fossero già in possesso di abilitazione (rectius titolo abilitante), riferendosi ovviamente alle graduatorie del biennio in corso, ossia vigenti in quel momento.

Né la legge prevede in alcun modo (e dunque, né implicitamente, né tantomeno in modo chiaro ed espresso) che la mancata domanda entro il biennio 2007/2008 faccia incorrere gli aspiranti in una sorta di dead-line oltre la quale essi non possono più proporla.

Ad ogni buon conto, che nel caso di specie non possa farsi questione di decadenza è chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. per esempio,



Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 21/02/2013, n. 4295) laddove precisa che “In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola ex art. [1, comma 605, lett. c\)](#), [legge n. 296 del 2006](#) è competente il giudice ordinario (....). Nella detta circostanza, infatti, vengono in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (ex art. [5, comma 2](#), [D.Lgs. n. 165 del 2001](#)), a fronte dei quali sono configurabili **solo diritti soggettivi** e la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”. Tale diritto perfetto può essere, dunque, azionato dinanzi al giudice ordinario **entro il termine decennale di prescrizione**, a prescindere dalla **presentazione della domanda amministrativa e con inapplicabilità dei termini di decadenza previsti a tutela delle sole posizioni giuridiche di interesse legittimo**.

La situazione giuridica dedotta in giudizio dalle ricorrenti imponeva al giudice di **accertare - secondo le regole proprie dei GIUDIZI DI RAPPORTO -** e non sugli atti - **i fatti costitutivi del diritto soggettivo azionato** (ossia il conseguimento di un titolo abilitante prima dell'1.1.2007), **indipendentemente dalla tempestiva** (o meno) **impugnazione degli atti amministrativi presupposti**, che hanno impedito la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria.

Ma soprattutto, non è questo il tema.

Come ha già ampiamente sostenuto anche il Consiglio di Stato con ben quattro sentenze (v. *infra*), il problema, nel caso di specie, è che il Ministero resistente non ha proprio riconosciuto ai docenti il diritto all'inserimento in GAE e, quindi, non ne ha consentito materialmente l'accesso.

I docenti, infatti, avrebbero voluto presentare domanda di inserimento in GAE, ma non hanno potuto farlo, in quanto la norma surricordata è stata violata dal DECRETO DIRETTORE GENERALE MIUR del 16 marzo 2007 e dai successivi decreti ministeriali che, nel disciplinare l'integrazione delle graduatorie, hanno **sistematicamente escluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 tra i titoli idonei per poter presentare la domanda di inserimento nelle**



suddette graduatorie, in tal modo privando gli odierni reclamanti della possibilità di chiedere l’inserimento in GAE.

Pertanto, oggi appare fuorviante contestare ai docenti il mancato rispetto di un termine che non è mai stato loro imposto e che non è mai stato consentito loro osservare, in quanto esclusi di fatto dall’inserimento nelle graduatorie in esame.

Chiaro ed evidente è, insomma, che gli attuali reclamanti non chiedono la riapertura di una graduatoria chiusa (come sarebbe se avessero conseguito il titolo abilitante successivamente), ma chiedono solo ed esclusivamente l’applicazione della legge 296/2006, art. 1, comma 605, lett. c) in quanto già abilitati all’epoca della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Prosegue, il reclamato Decreto, sostenendo che:

In conclusione, si ritiene che l’attuale quadro normativo non consenta di poter riconoscere **l’attualità** del diritto all’inserimento dei ricorrenti nella GAE.

Dopo aver affermato l’esistenza di una decadenza non prevista dalla legge, la Giudicante parla di non “attualità del diritto”, locuzione oscura in quanto non riconducibile ad alcuna categoria giuridica, e comunque non supportata, nel caso di specie, da alcuna norma che preveda espressamente l’intervenuta decadenza o prescrizione.

Ad ogni buon conto, i reclamanti avevano allora – come l’hanno oggi – il diritto all’inserimento in GAE in quanto dotati di un titolo abilitante, riconosciuto dalla legge (v. disamina in premessa di diritto). Sicché, il fatto che non abbiano esercitato il diritto all’inserimento in GAE fino ad oggi non può spiegare alcuna rilevanza.

Innanzitutto, perché il diritto non si è prescritto, come dichiarato da diversi Tribunali. Sul punto si veda, per esempio, Ordinanza cautelare, Trib. di Ferrara, Dott. D’Ancona, del 30/07/2015, che chiarisce esaurientemente il punto: “Non può ritenersi intervenuta la eccepita prescrizione del diritto, azionato dai ricorrenti, di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto l’amministrazione convenuta ha



ritenuto il diploma magistrale titolo abilitante – peraltro solo per le graduatorie di istituto – con il DM 235/2014. Ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il *dies a quo* da assumere per la decorrenza della prescrizione coincide, nel caso in esame, con l'entrata in vigore del D.M. 235/2014 che per la prima volta ha riconosciuto ai docenti con diploma magistrale il possesso di un titolo abilitante per l'insegnamento. È evidente che al momento di instaurazione del presente giudizio (8.6.2015) non era maturata la prescrizione decennale del diritto azionato, neanche ipotizzando la decorrenza del termine di prescrizione del diritto controverso dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento attuata con l. 296/2006”.

In secondo luogo perché il MIUR ha sempre sistematicamente impedito agli odierni reclamanti di accedervi, sicché pare vieppiù contraddittorio che oggi invochi l'intervenuto decorso del tempo.

Il Ministero resistente si è, infatti, sempre sistematicamente opposto al riconoscimento di efficacia di titolo abilitante al diploma *ante* 2001/2002 fino a che “Con il D.M. 235/2014 il MIUR, conformandosi a delle precedenti pronunce del Consiglio di Stato, ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 esclusivamente per l'inserimento nelle 2° fasce delle graduatorie di istituto, valide per il conferimento di supplenze cd. brevi e non per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre ha precluso l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ritenendo tale inserimento ostacolato dal disposto della l. 296/2006” (v. ancora Ordinanza dott. D'Ancona succitata).

Che il diritto degli odierni reclamanti sia, all'opposto di quanto sostenuto dal reclamato Decreto, attuale, risulta, peraltro, chiarito dal **Consiglio di Stato con la sua sentenza num. 3628 del 21 luglio 2015**, laddove – confermando l'orientamento già espresso con la propria sentenza num. 1973 del 16 aprile 2015 - dispone che “**Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento**



*nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria. (...) Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. (...) Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (ma v. anche le successive **sentenze Consiglio di Stato numm. 3673 e 3675 del 27 luglio 2015 e num. 3788 del 3 agosto 2015, che hanno ulteriormente ribadito l'orientamento espresso**).*

Ebbene, anche a voler ritenere – come fa la Giudicante – che tale arresto sia privo di efficacia *erga omnes* (su cui v. *infra*), **l'autorevolezza della pronuncia avrebbe richiesto, per discostarsene, una motivazione – pur nella sommarietà del giudizio – più approfondita, che, nel caso di specie, manca totalmente** (v. invece, ancora sul punto Ordinanza dott. D'Ancona succitata: “Deve ritenersi, pertanto, che i ricorrenti – pur essendo muniti di titolo abilitante all’inserimento nelle graduatorie in esame - non hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento prima della pronuncia del Consiglio di Stato esclusivamente perché non è mai stato loro consentito dal MIUR, che erroneamente ha per anni negato al diploma magistrale valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (AAAA) e primaria (EEEE) e, quindi, ha negato valore abilitante per l’inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento”).



**SECONDO MOTIVO: ERRONEA E CONTRADDITTORIA
VALUTAZIONE SULLA PRESUNTA EFFICACIA *INTER PARTES*
DELLA SENTENZA CDS NUM. 1973/2015**

Sostiene, poi, la Giudicante dott.ssa De Curtis che

Né può condurre ad opposte conclusioni la sentenza C.d.S. n. 1973/2015 menzionata dalla parte ricorrente, che non può esplicare effetti *erga omnes*, posto che essa promana da autorità carente di giurisdizione. Sul punto possono richiamarsi le condivisibili considerazioni svolte in caso del tutto analogo al presente dal Tribunale di Bologna ord. del 7.7.2015 (est. Benassi): *“l’annullamento del DM 235/2014 pronunciato dal Consiglio di Stato è stato emesso da un giudice carente di giurisdizione; pertanto, non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, il giudicato è destinato ad esplicare i suoi effetti solo tra le parti del giudizio originario e, pertanto, non può essere direttamente esteso a domande effettuate da altri docenti in diversi procedimenti”*.

Ebbene, anche tale argomentazione suscita non poche perplessità.

La affermazione secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato promanerebbe da autorità carente di giurisdizione pare, infatti, totalmente apodittica e comunque priva di alcun riferimento normativo.

Pare, all’opposto, conclamato presso le superiori Corti che l’impugnazione dei Decreti Ministeriali attenga alla giurisdizione amministrativa (v. a solo titolo esemplificativo Cassazione SS.UU. ord. num. 27991 del 24.9.2013) e che la sentenza di annullamento abbia efficacia *erga omnes* (v. Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811; Cons. Stato num. 2754 del 2004 e num. 5150 del 2011).

Tuttavia, anche a voler accedere a tale tesi quanto all’efficacia delle sentenze del Consiglio di Stato, va osservato che la Giudicante, qualora ne condividesse i contenuti, ben potrebbe disapplicare l’impugnato Decreto Ministeriale.

Pertanto, è chiaro che il problema non attiene tanto alla giurisdizione quanto ai contenuti delle indicate sentenze.



Va, poi, ulteriormente osservato che, negando la giurisdizione amministrativa sul Decreto Ministeriale (num. 235 del 2014), la Giudicante riconosce indirettamente che si verte in materia di diritti soggettivi; ciò che comporta l'infondatezza della presunta "non attualità" del diritto all'inserimento dei ricorrenti nella GAE, poiché il diritto soggettivo all'inserimento in graduatoria può soggiacere, al più, alla prescrizione decennale di prescrizione.

**TERZO MOTIVO: ERRONEA E CONTRADDITTORIA
VALUTAZIONE SULLA PRESUNTA INTEMPESTIVITA' DELLA
DOMANDA**

Sostiene, ancora, il reclamato Decreto che:

Non convince neppure l'argomentazione secondo cui ai ricorrenti è stato di fatto precluso di proporre domanda secondo le prescritte modalità telematiche e/o nei termini di legge (nel senso sopra indicato) e dunque va tutelato il loro affidamento incolpevole. Non è infatti dato comprendere quale ostacolo giuridico avrebbe impedito agli interessati di proporre nei termini (in relazione al biennio 2007/2008) la domanda di inserimento. Come altre corti di merito non hanno mancato di rilevare sulla questione, nulla impediva agli odierni ricorrenti di proporre all'Amministrazione **tempestiva domanda, se del caso anche in forma cartacea e, a fronte di un eventuale diniego, "[...] basato direttamente o indirettamente, sul disconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale), reagire in sede giudiziaria facendo valere il valore abilitante del diploma posseduto, valore discendente dalla legge e che non può essere obliterato da atti dell'amministrazione resistente (proprio come è avvenuto con la presente azione giudiziaria che, tuttavia, per quanto esposto, risulta tardiva [...])"** (così Tribunale di Trieste sent. n. 173 del 31.7.2015).

Anche tale argomentazione non convince, quale conseguenza di quanto suesposto. In assenza di alcun termine decadenziale o barriera temporale, quand'anche gli odierni reclamanti avessero inoltrato la domanda di ammissione fin dal 2007, quale tempestività avrebbero soddisfatto? In quale modo sarebbe mutata la situazione di fatto e di diritto?

Anche in quel caso, gli aspiranti avrebbero ottenuto l'ingresso nella graduatoria già "esaurita" esattamente come oggi.



Ciò detto, si ribadisce quando già asserito riguardo alla perdurante (si veda, nel ricorso, la successione dei diversi DM e regolamenti) esclusione da parte del MIUR (e dunque del complessivo sistema derivante dall'integrazione reciproca delle fonti primarie e secondarie), dai bandi via via succedutisi relativi alla proposizione delle domande d'inserimento/aggiornamento delle GAE. Le procedure, gli atti ed i bandi non contemplavano o addirittura escludevano i docenti in possesso del titolo magistrale anteriore al 2001/2002.

AD OGNI BUON CONTO, si osserva che la Giudicante non prende posizione sul diritto degli odierni reclamanti all'inserimento in GAE, limitandosi a prevederne la non attualità, conclusione che ci pare incompatibile con la pronuncia di carenza del *fumus boni iuris*. La previsione della non attualità, infatti, al più pare coerente con la pronuncia di carenza del *periculum in mora*.

SULLA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE

Che la tesi di parte reclamante sia corretta pare ulteriormente dimostrato dai numerosi provvedimenti che hanno accolto per intero la domanda oggi portata dagli odierni reclamanti.

Si vedano, a tal proposito, **Ordinanza del Tribunale di Aquila del 07 luglio 2015, dr. Tracanna; Ordinanza del Tribunale di Pordenone dell'11 giugno 2015, dr. Cobucci; Ordinanza del Tribunale di Avezzano del 09 giugno 2015, dr. Giordano; Ordinanza del Tribunale di Frosinone del 15 luglio 2015, dr. Laureti; Ordinanza del Tribunale di Gorizia del 21 luglio 2015, dr. Gallo; Ordinanza del Tribunale di Napoli del 20 luglio 2015, dr. Dott. Ponticelli; Ordinanza del Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015, dr. Dott. Iacone; Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 24 luglio 2015, dr. Sabatini; Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015, dr. Rivero; Ordinanza del Tribunale Ferrara ord. del 30 luglio 2015, dr. D'Ancona; Ordinanza del Tribunale Como ord. del 30 luglio 2015, dr. Mancini; Ordinanza del Tribunale di Padova ord. del 31 luglio 2015, dr. Pascali; Ordinanza del Tribunale di Vicenza ord. del 3 agosto 2015, dr. Campo; Ordinanza**



del Tribunale di Sulmona ord. del 3 agosto 2015, dr. Sodani; Ordinanza del Tribunale di Gela del 28 luglio 2015; Ordinanza del Tribunale di Enna del 13 agosto 2015; Ordinanza del Tribunale di Salerno dell'8 settembre 2015.

Si vedano, a solo titolo esemplificativo, passaggi del provvedimento Tribunale di Pordenone sez. lavoro dott. Riccio Cobucci, R.G. num. 310/2015, dell'11 giugno 2015, laddove dispone:



b) Sul fumus boni iuris

Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal D.M. n.235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante.

Nella fattispecie di cui è causa gli odierni attori hanno presentato la domanda di inserimento immediatamente dopo aver avuto conoscenza del D.P.R. n.235/2014 il quale, riprendendo un precedente parere del Consiglio di Stato, riconosceva come titolo abilitante il conseguimento del diploma magistrale avvenuto entro l'anno accademico 2001/2002. Non può quindi parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. I ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché

sino al 2014 esso non era mai stato loro riconosciuto. In realtà la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento.

Si veda anche quanto disposto dal Tribunale di Ravenna sez. lavoro dott. Rivero, R.G. num. 635/2015, del 27 luglio 2015, laddove dispone:



5.- Il fumus della domanda emerge dal quadro normativo vigente evocato in ricorso, costituito da fonti primarie e secondarie, e convalidato dal percorso interpretativo effettuato dal Consiglio di Stato nelle recenti sentenze emesse sul punto (da ultimo con sentenza n. 3628/2015 del 21 luglio).

Lo stesso quadro normativo mette in luce anzitutto la (chiara ed eclatante) lesione recata dal D.M. 235/2014 al diritto dei ricorrenti di formulare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, posto che il diploma magistrale conseguito dai ricorrenti entro l'anno scolastico 2001-2002 doveva essere ritenuto per legge "abilitante a tutti gli effetti".

Infine, non si potrà non tener conto di quanto osservato e disposto dal Codesto Spett.le Tribunale sez. lavoro dott. D'Ancona, col Decreto adottato *inaudita altera parte* del 11 agosto 2015 RG num. 465 del 2015, laddove dispone che

"La l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disciplinato - all'art. 1 comma 605 lettera c) - la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, consentendo a tutti i docenti abilitati di presentare domanda per essere iscritti alle graduatorie ad esaurimento, senza necessità di un preventivo inserimento nelle ex graduatorie permanenti. L'art. 1, comma 605 lett. c), l. 296/2006, infatti, impedisce l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento esclusivamente ai docenti non in possesso di titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

(...)

Deve ritenersi, pertanto, che i ricorrenti – pur essendo muniti di titolo che consente loro l'inserimento nelle graduatorie in esame - non hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento prima della pronuncia del Consiglio di Stato esclusivamente perché non è mai stato loro consentito dal MIUR, che erroneamente ha per anni negato al diploma magistrale valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA) e nella scuola primaria (EEEE) e, quindi, ha negato ai docenti di cui si discute la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento".



SUL FUMUS BONI IURIS

Da tutto quanto premesso si evince con inequivocabile certezza quanto fondato sia il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle GAE 2014/2017 nelle forme e con le modalità suindicate.

Dal combinato disposto delle norme suindicate risulta, infatti, chiaro che i ricorrenti sono dotati di un titolo che li abilita all'insegnamento nelle classi di concorso dette, e ciò fin dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, essendo, all'opposto, del tutto infondato, immotivato e, di conseguenza, ingiusto e discriminatorio l'impedimento opposto dal Ministero all'accesso mediante il portale web "Istanze *on line*".

La verosimiglianza del diritto vantato risiede, *ex plurimis*, nell'annullamento con efficacia *erga omnes* del DM num. 235 del 2014 da parte del Consiglio di Stato con le proprie sentenze numm. 1973 e 3628 del 2015 laddove non prevede la possibilità di inserimento nelle GAE dei docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2001.

SUL PERICULUM IN MORA

L'esposizione in fatto e diritto che precede rende, inoltre, chiaro ed evidente il ricorrere, nel caso di specie, del *periculum in mora*.

A parte il periodo già passato senza che i ricorrenti potessero accedere alle suindicate graduatorie e, di conseguenza, ambire all'immissione in ruolo (periodo per il quale essi valuteranno in altra sede se richiedere il risarcimento dei danni), il passare del tempo diviene ancor più – se possibile – rischioso a causa dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 1, comma 95, della suindicata legge viene, infatti, disposto che "Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo



anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), al termine delle quali sono sopprese le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. (...)”.

Ai sensi del successivo comma 96, poi, vien disposto che saranno assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95 (...) b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'[articolo 1, comma 605, lettera c\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

Pertanto, chiaro ed evidente è che **l'ultima – per le ragioni suesposte – possibilità per i ricorrenti di essere immessi in ruolo è condizionata dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.**

Peraltro, già prima, lo stesso MIUR, con comunicazione num. 19621 del 6 luglio 2015, chiariva in maniera inequivocabile, quanto alle richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, che sarebbero stati “inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse, dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”.

Né, d'altro canto, la soddisfazione della legittima pretesa dei reclamanti potrebbe essere ottenuta per equivalente mediante un risarcimento di natura patrimoniale. In gioco è, infatti, non solo lo stipendio, ma la complessiva condizione esistenziale dei reclamanti: la possibilità di essere inseriti nelle GAE costituisce, infatti, l'unica strada possibile per disporre della *chance* di entrare in ruolo.

L'adozione del provvedimento in via d'urgenza si impone, pertanto, al fine di scongiurare un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile,



insuscettibile di un eventuale risarcimento attraverso l'equivalente pecuniario.

Il ricorso d'urgenza, infine, si configura come l'unico strumento processuale invocabile, in assenza di un rimedio *ad hoc* tra quelli codificati.

Dimostrata risulta, pertanto, la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per l'emanazione del provvedimento invocato, ricorrendo il *periculum in mora*, il *fumus boni iuris*, la irreparabilità, gravità ed imminenza del danno, ed infine la atipicità e sussidiarietà del tipo di tutela richiesta.

Sul punto, già il Dott. D'ancona si era espresso inequivocabilmente a favore del riconoscimento del *periculum in mora*, tanto da pronunciarsi *inaudita altera parte*: “Il mancato inserimento dei docenti muniti di titolo abilitante nelle graduatorie ad esaurimento preclude ai medesimi la possibilità di assunzione in ruolo, in quanto ai sensi dell'art. 399 d. lgs. 297/1994 proprio queste graduatorie sono utilizzate per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato per la quota del 50% dei posti annualmente assegnabili. L'art. 1, comma 95, l. 107/2015 (entrato in vigore il 17.7.2015) ha indetto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado”.

Inoltre, l'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico rende ancor più urgente la richiesta avanzata dagli odierni reclamanti ed ancor più suggestive paiono le parole del Dott. Rivero, laddove recita:

Anzitutto il pericolo di danno grave ed irreparabile appare a questo giudice in maniera evidente siccome in mancanza della cautela richiesta in ricorso il diritto dei ricorrenti rischia in concreto di sfumare per sempre, venendo essi privati di ogni *chance* di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle graduatorie costituisce un necessario e propedeutico adempimento. Tanto è sufficiente per l'accesso alla tutela cautelare non assumendo rilievo alcuno il fatto che i ricorrenti si sarebbero dovuti attivare prima ed indipendentemente dal loro diritto a partecipare al piano straordinario di assunzioni in corso ex l. 13.7.2015 n. 107 o comunque alle assunzioni anche a termine che il MIUR disporrà in futuro, ad iniziare dall'anno scolastico 2015-2016.



Il che vale come dire che quella odierna costituisce l'unica possibilità, per tutti coloro che versano nella medesima condizione degli odierni reclamanti, di ambire all'assunzione a tempo indeterminati.

**SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
DEL PRESENTE RICORSO A MEZZO PUBBLICAZIONE SUL
SITO INTERNET MIUR**

Posto che la pretesa dei ricorrenti investe il loro diritto di far domanda di inserimento nelle GAE redatte su base provinciale e tenute dall'UST di Ferrara, il ricorso *de quo* può rivestire interesse per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017, alla luce della legge 13 luglio 2015, n. 107 di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", pubblicata in G.U. 15 luglio 2015, n. 162.

All'art. 1, comma 100, infatti, essa dispone che "I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, **l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale**".

Potenziali controinteressati sono, pertanto, tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

A tal fine, si rende necessario, considerate le suesposte esigenze di massima celerità, tenuto conto della impossibilità di procedere con la notifica del ricorso nei modi ordinari a causa dell'immenso numero dei destinatari, tenuto conto del fatto che la pubblicazione a mezzo G.U. sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti, chiedere a Codesta Spett.le Autorità Giudiziaria di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR, del ricorso e del pedissequo decreto/ordinanza.



Tutto ciò premesso, i reclamanti, come sopra assistiti e rappresentati,

RICORRONO

All'Ill.mo adito Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione collegiale, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia, con decreto motivato, in accoglimento del presente reclamo, revocare il reclamato provvedimento e conseguentemente accogliere la seguente domanda cautelare, già proposta in primo grado:

SOMMARIAMENTE ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEI RICORRENTI, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento ostativo e delle graduatorie definitive ad esaurimento tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nelle classi di concorso di cui sopra, all'inserimento per gli aa.ss. 2014/2017 nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nella posizione spettante in base ai titoli allegati e, per l'effetto,

ORDINARE al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE* (C.F. 80185250588) – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Direzione generale, in persona del Direttore *pro tempore* – UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI FERRARA, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in 40100 Bologna via Guido Reni 4 l'inserimento a tutti gli effetti - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ex legge num. 107 del 2015 - dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Ferrara, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, a tal fine riattivando la piattaforma telematica "Istanze *on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la eventuale domanda già prodotta, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, anche in forma cartacea,

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI



ATTUALMENTE INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DI TUTTI I 101 AMBITI TERRITORIALI ITALIANI, PER LE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) VIGENTI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2014/20171 A MEZZO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET MIUR DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO/ORDINANZA.

Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio, da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice, che si dichiara interamente antistataria.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

La sottoscritta procuratrice dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02 che il valore del presente procedimento è indeterminato e che i ricorrenti esenti allegano apposita Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica (docc. numm. 65-95); i ricorrenti non esenti hanno versato il dovuto contributo unificato.

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI IN COPIA:

1-50: Albertin Rosanna; Bellotti Rossella; Beltrame Marzia; Bersanetti Stefania; Breveglieri Annarosa; Bruciaferri Antonio; Caporali Maria; Chiossi Monica; Codeluppi Elena; De Florio Valentina; Dezza Evelina; Fabbrini Marco; Farinelli Elena; Fioravanti Ivana; Fornasari Maria Cristina; Ferri Paola; Gatti Nadja; Ghisellini Roberta; Gnasso Teresa; Gori Caterina; Govoni Laura; Graziano Annunziata; Grillanda Silvia; Guerra Eleonora; Guerra Rosaria Stella; Mantovani Annalisa; Mantovani Barbara; Manzali Erica; Marescalchi Michela; Martuscello Sara; Massaro Floriana; Montana Maria Cristina; Montanari Rossella; Moroni Paola; Pazzi Monica; Piccini Cristina; Polastri Tania; Rocchi Maurizia; Reami Letizia; Rivaroli Ingrid; Roccati Agnese; Rolfini Raffaella; Rossi Tiziana; Ruscigno Cecilia; Tani Monica; Tosi Stefania; Vanzini Emanuela; Veronesi Marzia; Zanella Elisabetta; Quattrini Alessia;

51. Atto di diffida all'inserimento nella III fascia GAE 2014-2017 e messa in mora in data 20 luglio 2015; 52. Atto di diffida all'inserimento nella III fascia GAE 2014-2017 e messa in mora in data 20 luglio 2015; 53. Atto di diffida all'inserimento nella III fascia GAE 2014-2017 e messa in mora in data 20 luglio 2015;



54. Ordinanza cautelare Tribunale di Ferrara 30 luglio 2015 num. R.G. num. 319/2015-1;

55. Copia autentica telematica Decreto di rigetto Tribunale di Ferrara-sez. lavoro Dott.ssa De Curtis;

56. Copia autentica telematica Decreto di accoglimento *inaudita altera parte* Tribunale di Ferrara-sez. lavoro Dott. D'Ancona;

57. Copia ricorso depositato in data 5 agosto 2015;

58. Ordinanza Tribunale di Pordenone 11 giugno 2015;

59. Ordinanza Tribunale di Ravenna 27 luglio 2015;

60. Ordinanza Tribunale di Tivoli 21 luglio 2015;

61. Ordinanza Tribunale di Gela 28 luglio 2015;

62. Ordinanza Tribunale di Salerno 8 settembre 2015;

63. Ordinanza Tribunale di Enna 13 agosto 2015;

64. Ordinanza Tribunale di Ravenna 10 settembre 2015;

65-95. Num. 31 Dichiarazioni sostitutive di certificazione della situazione reddituale o economica.

Ferrara 11 settembre 2015

avv. Stefania Guglielmi

